

# COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

## ESTRATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 20.06.2013

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO

COMUNE IL 20.06.2013 AL N. 333

**AVENTE AD OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E  
DETENTORI DI CANI**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi e sulle piazze destinati alla circolazione pedonale, sui prati e sulle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, gli anziani ed i non vedenti;

**ACCERTATO CHE** tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti;

**ACCERTATO**, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia ravvisando, così, il comportamento dei loro proprietari contrario alle disposizioni di legge;

#### **RITENUTO :**

-di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volte al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del Paese e sulla sicurezza delle persone;

-che nel territorio comunale, non mancano gli spazi aperti, considerando la zona montuosa, i campi e boscaglie nelle quali le deiezioni non creano alcun problema igienico-sanitario;

-necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica e sicura convivenza tra cittadini e cani detenuti;

-necessario sanzionare anche la mancata adozione da parte del proprietario/detentore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

-Altresì di sanzionare coloro che posseggono/detengono cani senza adottare tutte le misure atte ad assicurare che il cane non possa mordere o sfuggire di mano dal conduttore quando l'animale si trova in aree pubbliche;

**VISTO** il R.D. n. 1265 del 27.07.1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

**VISTO** il D.P.R. 8.02.1954 N. 320;

**VISTA** la L. 14.08.1991 n. 281 concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTA** la Legge 20 luglio 2004 n. 189;

**VISTE** le Ordinanze del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, del 3 marzo 2009 e del 22 marzo 2011;

**VISTA** la L.R. 21.09.1999 n. 86 integrata dalla L.R. 23.01.2004 n. 8;

**VISTO** il Regolamento Comunale di polizia sui cani e piccoli animali di affezione e per la lotta al randagismo approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12.01.2012

-----OMISSIS -----

**VISTO l'art. 8 comma 7 del Regolamento Comunale di polizia sui cani e piccoli animali di affezione e per la lotta al randagismo approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12.01.2012;**

**RICHIAMATO** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la L. 689/81 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

-----OMISSIS-----

## **O R D I N A**

**La presente ordinanza disciplina la responsabilità ed il comportamento che i proprietari/detentori di cani devono assumere nella custodia degli stessi sul territorio del Comune di Lama dei Peligni.**

**Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili dell'attuazione delle disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze.**

**Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente od occasionalmente della gestione e/o custodia del cane.**

**Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni e tutte le misure necessarie ad evitare la fuga dell'animale dal luogo ove è custodito o dalle mani di chi lo conduce al momento.**

**I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani devono rispettare i divieti e le prescrizioni comportamentali descritti successivamente.**

- 1. DI UTILIZZARE obbligatoriamente idoneo guinzaglio, ad una misura non superiore a metri 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle strade, aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;**
- 2. DI PORTARE con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;**
- 3. Di condurli al guinzaglio muniti di museruola negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali e in ogni altro luogo aperto al pubblico, qualora non ne sia espressamente vietato l'ingresso con relativo avviso di divieto;**
- 4. DI VIETARE L'ACCESSO AI CANI, ANCHE SE TENUTI AL GUINZAGLIO, ALL'INTERNO DEL GIARDINO FRONTE DISTRETTO SANITARIO IN VIA CALATA FRENTANA, PER LA PRESENZA SULL'AREA DI GIOCHI PER BAMBINI POSIZIONATI SU PRATO SINTETICO E PER L'IMMEDIATA VICINANZA AD UNA STRUTTURA SANITARIA;**
- 5. DI FARE OBBLIGO a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi, di impedire che l'animale venga lasciato vagare liberamente e**

che lo stesso sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si viene a trovare e soprattutto sulle seguenti aree verdi:

- ❖ giardino "Le Croci" in Via Nazionale Frentana;
- ❖ area Monumento Alpini in Largo del Mercato;
- ❖ area Parco dei Caduti;
- ❖ area "Fonte del Capo";
- ❖ giardini "Quercione" Via Domenico Madonna;
- ❖ giardini ed aree verdi situati nei pressi degli Edifici Scolastici;
- ❖ giardini in Via Nazionale Frentana fronte fontana "Fonte LaMajella";
- ❖ area Località Sansone e zona Convento;
- ❖ tutte le aiuole, le aree verdi, campi o aree adibiti ad attività sportive, cimitero, giardini e i parchi pubblici e aree attrezzate, anche a parco giochi per bambini, presenti sul territorio comunale.

I detentori di cani che frequentino aree periferiche alle zone con abitazioni, di campagna o montane hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza degli animali. Anche in queste zone il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare persone o altri animali. In particolare dovrà adottare una costante sorveglianza del cane, richiamando lo stesso e, all'occorrenza, utilizzare il guinzaglio o la museruola.

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei (palette di plastica, sacchetti, ecc.) a raccogliere, immediatamente, eventuali deiezioni prodotte dai loro animali e di smaltirli adeguatamente.

Le deiezioni, debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti.

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti e quelli in dotazione alle forze armate, di polizia, di soccorso e/o della protezione civile, dei VV.FF o per le attività di terapia appositamente autorizzate.

**DEMANDA**

-----OMISSIS-----

**D I S P O N E**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, inserimento nel sito web comunale e la contestuale trasmissione all'Ufficio Tecnico ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio. L'apposizione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito alle disposizioni impartite dal presente provvedimento.

## **S T A B I L I S C E**

**CHE ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.**

**Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge o nel Regolamento Comunale di polizia sui cani e piccoli animali di affezione e per la lotta al randagismo approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12.01.2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lg.vo 267/2000 e s.m.i., oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 della somma di € 50,00 (euro cinquanta/00);**

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

## **A V V E R T E**

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 241/1990 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR territorialmente competente, previa notifica a questa Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine competente per territorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione, emanata con precedenti ordinanze, che dovesse risultare in contrasto con essa.